

# STATUTO BANCA DEL TEMPO INZAGO –TEMPOIDEA-

## Articolo 1

### Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 --E' costituita l'associazione di Promozione Sociale denominata " **Banca del Tempo Inzago – Tempoidea**" di seguito chiamata per brevità " Associazione"
- 1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è **ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati**, le cariche associative sono tutte elettive e tutti gli associati possono accedervi
- 1.3 - L'Associazione ha sede nel Comune di Inzago e può costituire sedi secondarie. L'assemblea dei soci, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata
- 1.5 L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383 /00
- 1.6 Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'articolo 14.

## Articolo 2

### Finalità e attività

- 2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di **svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**, e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 2.2 - L'associazione si prefigge di perseguire le finalità di:
- **diffusione dei valori di solidarietà nella forma della reciprocità**
  - **valorizzare rapporti umani solidali**
  - **offrire ai soci servizi in risposta alle loro esigenze e ai loro bisogni**
  - **promuove una forma di economia della gestione dei Tempi quotidiani consoni alla dimensione umana del vivere, rispettosa della dignità e valore di ciascuno**
- 2.3 – Per la realizzazione delle suddette Finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- promuove e organizza iniziative atte a favorire lo scambio di servizi tra gli associati senza intermediazioni di carattere monetario ed aventi come unica unità di misura dello scambio il tempo impiegato per lo svolgimento degli stessi
  - **promuove e sviluppa la cultura della reciprocità** basata sullo scambio non continuativo di prestazioni di saperi, servizi e beni senza circolazione di denaro ma con il Tempo come unica unità di misura dello scambio
  - **può fare scambi tra associazioni e istituzioni** – sia pubbliche che private- mantenendo la propria identità statutaria
  - valorizza il tempo e lo scambio di prestazioni e saperi quali strumenti per la **costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva e solidale**
  - **usa lo scambio come strumento di integrazione, valorizzazione delle persone e dei loro saperi**
  - promuove iniziative di solidarietà per il miglioramento della qualità della vita favorendo anche uno scambio di esperienze
  - promuove iniziative nel campo della cultura e dell'arte, delle pari opportunità e della formazione personale
  - promuove scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni e BdT
  - può promuovere, sostenere, organizzare ed attuare iniziative e occasioni di incontro delle diverse fasce generazionali
  - può stipulare convenzioni e/o accordi con Enti Pubblici, altre Associazioni, organismi nazionali ed esteri.
- 2.4 – L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e libera degli associati.
- 2.5 – In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

## Articolo 3

### Criteri di ammissione degli associati

- 3.1 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone purchè maggiorenni, uomini e donne **che ne condividano le finalità istituzionali** e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia
- 3.2 – Il numero dei soci è illimitato e tutti gli associati hanno **parità di diritti e doveri**. L'adesione ha carattere libero e volontario
- 3.3 – L'associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle ' pari opportunità' tra tutte le persone
- 3.4 – **Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta in qualità di soci ordinari la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.**
- 3.5 – Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell' Associazione stessa..
- 3.6 – Le modalità di iscrizione sono stabilite dal Regolamento

#### **Articolo 4**

##### **Perdita della qualifica di associato**

- 4.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso
- 4.2 - L'associato può in qualsiasi momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione
- 4.3 – Il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione per gravi fatti a carico dell' associato per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle delibere degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell' Associazione
- 4.4 – Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo che comporti l'esclusione dell' associato, è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti ( se previsto) o all' Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata

#### **Articolo 5**

##### **Diritti e doveri degli associati**

###### **5.1 - Gli associati hanno diritto a:**

- frequentare i locali dell' Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa
- di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale ( se prevista)
- conoscere i programmi con i quali l' Associazione intende attuare gli scopi sociali
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell' Associazione
- discutere e approvare i rendiconti economici
- eleggere i membri degli Organismi Dirigenti
- essere eletti se soci dell'associazione da almeno 6 mesi
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello Statuto e del Regolamento
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione scritto al Consiglio Direttivo

###### **5.2 – Gli associati sono tenuti a:**

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi
- versare regolarmente la quota associativa annuale ( se prevista)
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi
- al comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e degli associati astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione

#### **Articolo 6**

##### **Organi dell' Associazione**

###### **6.1 – Sono Organi dell' Associazione:**

- l' Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

###### **6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:**

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

###### **6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni**

###### **6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale**

#### **Articolo 7**

##### **L' Assemblea degli associati**

7.1 – **L'assemblea degli associati è il massimo organo dell' Associazione**, momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell' Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato. E' retta dal principio del voto singolo. Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale non potrà essere portatore di più di una delega

7.2 – L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' Associazione in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell' Associazione

7.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 ( un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 ( un decimo) degli associati

###### **7.4 – L'Assemblea Ordinaria ha come compito:**

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l' anno successivo
- deliberare in merito alla relazione di attività e di rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell' anno precedente.
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

- eleggere i componenti del Collegio dei garanti ( *se previsto*)
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ( *se previsto*)
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- deliberare in merito al Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell' Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- fissare l'ammontare del contributo associativo

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione per i quali sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14

7.6 - L'Assemblea è convocata almeno 8 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell' avviso di convocazione inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l' indicazione dell'ordine del giorno - del luogo - dell'ora e della data dell' adunanza

7.7 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci

7.8 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ( ventiquattro) ore dopo la prima. Le delibere dell' Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti

7.9 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente

7.10 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Il verbale sarà inviato in via telematica ai soci. Le decisioni delle Assemblee impegnano tutti gli associati

## Articolo 8

### Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto **da un minimo di 5 ad un massimo di 9** consiglieri eletti dall' Assemblea tra i propri Soci, da definirsi in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi deliberati dall'Assemblea

8.3 - Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell' Associazione

8.4 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato almeno 3 volte all'anno dal presidente e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 ( tre) consiglieri mediante avviso di convocazione contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Viene inviato ai Consiglieri almeno 7 ( sette) giorni prima della riunione

8.5 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Il verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati per eventuale consultazione e può essere inviato via mail ai soci.

8.6 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione
- esercitare in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall' Assemblea
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta
  - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente
  - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere
  - eleggere al suo interno i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione
  - deliberare circa l'ammissione e il recesso degli associati - proporre all'Assemblea l'eventuale allontanamento del socio per gravi motivi
  - decidere le modalità di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti
  - nominare rappresentanti dell'associazione in enti pubblici o altri organismi esterni
  - presentare all' Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al medesimo

8.7 - Nel caso di cessazione della carica di Consigliere per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine di graduatoria dei voti riportati

8.8 - Qualora non ci sia la disponibilità o venga a mancare la metà dei membri del consiglio l'assemblea provvederà alla elezione di un nuovo direttivo

8.9 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

## **Articolo 9 Il Presidente**

9.1 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto fino a due mandati consecutivi. Ha la firma di rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio

9.2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute

9.3 – E' autorizzato a eseguire gli incassi e accettare donazioni a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti privati rilasciando liberatorie e quietanze

9.4 – E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni

9.5 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera

## **Articolo 10 Collegio dei Garanti**

10.1 - L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e tra gli organi stessi
- giudica *ex bono ed aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

10.3 – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente

## **Articolo 11 Collegio dei Revisori dei Conti**

Ai Revisori dei Conti spetta:

11.1 - il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;

- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto
- redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo

11.2 - sono eletti dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

11.3 - Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

11.4 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti

## **Articolo 12 Il Patrimonio sociale**

12.1 – Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
- contributi, erogazioni, lasciti diversi

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio
- eredità, donazioni, legati
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da convenzioni
- quote associative annuali o altri tipi di contributi degli associati
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

### **Articolo 13**

#### **Il Bilancio**

13.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio ( 1/01) al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

13.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre (31/12) dell'anno.

13.3 – Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

13.4 – Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato

13.5 – E' vietata la distribuzione anche indiretta dei proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell' associazione

13.6 – L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito o impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto

### **Articolo 14**

#### **Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

14.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all' Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 ( un decimo) degli associati. Le relative delibere sono approvate dall' Assemblea con la presenza di almeno 3/4 ( tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti

14.2 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall' Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 ( tre quarti) degli associati

14.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

14.4 – In ogni caso i beni dell' Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00, D.L.G.S. 117 /17 Codice del Terzo settore, art. 36 e seguenti del Codice Civile